



Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori

(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)

del 2 luglio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp),

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

Art. 2 Quarantena per le persone in entrata

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

Art. 3 Stato o regione con rischio elevato di contagio

¹ Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a. nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;

RS 818.101.27

¹ RS 818.101

- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;
- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

² L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.

Art. 4 Deroche alla quarantena

¹ Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
 - 1. il funzionamento del settore sanitario,
 - 2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
 - 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007² sullo Stato ospite;
- c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
- d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

² Il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.

³ In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

⁴ Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

² RS 192.12

Art. 5 Obbligo di notifica per le persone in entrata

¹ Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

Art. 6 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020³

Art. 8

Abrogato

2. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020⁴

Art. 2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} In caso di quarantena ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020⁵ non sussiste alcun diritto all'indennità.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00⁶.

2 luglio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS **818.101.24**

⁴ RS **830.31**

⁵ RS **818.101.27**

⁶ Pubblicazione urgente del 2 luglio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 3 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio

Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Bahrein
Bielorussia
Bolivia
Brasile
Capo Verde
Cile
Colombia
Honduras
Iraq
Isole Turks e Caicos
Israele
Kosovo
Kuwait
Macedonia del Nord
Moldavia
Oman
Panama
Perù
Qatar
Repubblica Dominicana
Russia
Serbia
Stati Uniti d'America
Sudafrica
Svezia